

- 9A990 *L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia.* «Aeromobili» con peso massimo di 390 kg o più, ed aeromotori, ed attrezzature o componenti a questi specificamente destinati, diversi da quelli indicati altrove nel presente elenco o alla voce ML10 della parte III dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 o nell'allegato I della decisione 94/942/PESC del Consiglio.
- 9A991 *L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia.* «Aeromobili» o paracaduti guidabili, diversi da quelli indicati alla voce ML10 della parte III dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 o dell'allegato I della decisione 94/942/PESC del Consiglio.
- 9A993 *L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Libia.* Attrezzature per la simulazione o la modellizzazione di qualsiasi funzione di qualsiasi «aeromobile», come pure le componenti e gli accessori a queste specificamente destinati.
- 9D993 *L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Libia.* «Software» specificamente concepito o modificato per l'«utilizzo» dei «beni» di cui alla voce 9A993.
- 9E990 *L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia.* «Tecnologia» ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» dei «beni» indicati alla voce 9A990.
- 9E991 *L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia.* «Tecnologia» ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» delle attrezzature o del «software» indicati alla voce 9A991.
- 9E993 *L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Libia.* «Tecnologia» ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di attrezzature o «software» di cui alla voce 9A993 o 9D993.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(98/C 265/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

Numero nazionale del fascicolo: 03013

1. Servizio competente dello Stato membro: Regno Unito

Nome: Ministry of Agriculture, Fishery and Food

Telefono: (44-171) 270 88 65

Fax: (44-171) 270 80 71

2. Associazione richiedente:

- a) Nome: Exmoor Blue Cheese
- b) Indirizzo: Willet Farm, Lydeard St Lawrence, Taunton, Somerset, TA4 3QB
- c) Composizione: produttori/trasformatori (1) altro (1)

3. Tipo di prodotto: Formaggio, classe 1.3**4. Descrizione del disciplinare:**

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. *Nome:* Exmoor Blue Cheese

4.2. *Descrizione:* Formaggio di latte intero, a pasta morbida con venature blu, dal contenuto medio di materie grasse del 34 %. Caratterizzato dal colore giallo intenso e dalla consistenza burrosa, è fabbricato con latte di vacche Jersey non pastorizzato.

4.3. *Zona geografica:* La parte della Contea di Devon che va da Barnstaple, lungo la costa, fino alla cittadina di Watchet; la ferrovia a vapore da Watchet fino al suo punto d'incrocio con la strada 3227; la strada B 3227 ovest fino all'incrocio con la A 361 e la A 361 ovest all'interno di Barnstaple.

4.4. *Prova dell'origine:* Il formaggio viene prodotto fin dal 1986 nella fattoria del richiedente, usando tradizionali metodi manuali. Dal 1990 per fabbricare questo particolare formaggio a pasta morbida viene usato unicamente latte di mucche della razza Jersey.

4.5. *Metodo di ottenimento:* Al latte scaldato a 70 °F sono aggiunti fermenti. La temperatura è quindi portata a 85-90 °F e mantenuta per 3-5 ore, durante le quali vengono aggiunti caglio vegetale e «*penicillium roqueforti*». La cagliata viene lasciata riposare, poi rotta e trasferita con filtri manuali in stampi doppi a sgrondare. Dopo 6 e 18 ore rispettivamente gli stampi sono rivoltati e 24 ore più tardi i formaggi vengono posti in salamoia per circa 6 ore. In seguito sono lasciati a sgrondare per altre 36 ore e rivoltati due volte. Dopo la sforacchiatura, eseguita a mano su entrambi i lati, i formaggi sono trasferiti nel locale di stagionatura e spruzzati sui due lati con «*penicillium candidum*». L' Exmoor Jersey Blue è poi lasciato stagionare per 3/6 settimane, durante le quali viene rivoltato ogni due giorni.

4.6. *Rapporto con la zona:* Il clima caldo-umido associato al terreno rosso in superficie, la cui colorazione deriva a sua volta dallo strato sottostante di arenaria rossa antica e recente, assicura una lunga stagione di pascolo rigoglioso grazie al quale il latte ha un gusto molto ricco.

4.7. *Struttura di controllo:*

Nome: Specialist Cheese Makers Association

Indirizzo: PO Box 256A, Thames Ditton, Surrey, KT7 0HR

4.8. *Etichettatura:* IGP

4.9. *Condizioni nazionali:* —

Numero CE: G/UK/0001/95.04.18.

Data di ricevimento del fascicolo completo: 20.11.1997.